



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI
e COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio finanza locale

autonomielocali@certregione.fvg.it
finanzalocale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555558
fax + 39 0432 555578, 0432 555143
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

TRASMESSA VIA PEC

Ai Comuni della Regione

Alle Unioni Territoriali Intercomunali
della Regione

LORO SEDI

e, p.c.:

Al Presidente del
Consiglio delle Autonomie locali

SEDE

Oggetto: Esercizio 2018: norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione. Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 - Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020. Comunicazione.

Si informa che sul 2° supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2018 al Bollettino ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2018 è stata pubblicata la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 di approvazione della legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

In particolare con la presente comunicazione si intende illustrare i contenuti dell'articolo 9, commi 19-22, della legge sopra citata, contenente norme di coordinamento della finanza locale.

Si anticipa che con successiva comunicazione saranno presentati nel dettaglio alcuni specifici argomenti con particolare riguardo anche alle regole del pareggio di bilancio.

Il **comma 19, dell'articolo 9**, della legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020, prevede che al comma 3, dell'articolo 20, della legge regionale 18/2015 dopo le parole <<normativa statale>> sono aggiunte le seguenti <<assicurando comunque spazi finanziari verticali necessari per la copertura delle premialità derivanti dalla cessione di spazi finanziari orizzontali da parte degli enti locali nell'esercizio precedente. Per l'anno 2018 la Regione assicura la cessione di spazi finanziari verticali complessivi per un importo massimo di 10 milioni di euro>>.

Pertanto la cessione di spazi finanziari da parte della Regione dovrà, a regime, consentire almeno la copertura delle premialità derivanti dalla cessione di spazi finanziari propri degli enti locali.

La disponibilità complessiva per il 2018 di spazi finanziari regionali è stata quantificata in 10 milioni di euro, che assicura prioritariamente la copertura delle premialità derivanti dalla cessione di spazi finanziari orizzontali da parte dei comuni nell'esercizio 2017.

Il **successivo comma 20**, inserisce, dopo il comma 3, dell'articolo 31, della legge regionale 18/2015, il comma 3 bis, che dispone che *“La disciplina definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 30, comma 3, è sperimentale per il primo triennio di applicazione. Le misure incentivanti e sanzionatorie di cui all'articolo 30, comma 3, lettera d bis), sono definite in esito alla sperimentazione”*.

L'articolo 30, comma 1, della legge regionale 18/2015 prevede che per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione siano individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi.

Gli indicatori consentiranno, sulla base di quanto previsto dal successivo comma 2, di distinguere le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali in 5 categorie:

- a) ottimali: per gli enti locali i cui bilanci presentano indici strutturali sopra la media;
- b) standard: per gli enti locali i cui bilanci presentano indici strutturali nella media;
- c) potenzialmente deficitari: per gli enti locali i cui bilanci presentano potenziali condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione economico-finanziaria;
- d) strutturalmente deficitari: per gli enti locali i cui bilanci presentano condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione economico-finanziaria;
- e) in dissesto: per gli enti locali i cui bilanci presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio e gravi irregolarità nella gestione economico-finanziaria tali da comportare un intervento regionale di salvaguardia.

Il regolamento regionale previsto dall'articolo 30, comma 3, della legge regionale 18/2015, definisce, per un triennio e ai fini della collocazione dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui al comma 2 del medesimo articolo:

- a) gli indici di stabilità finanziaria;
- b) le eventuali condizioni gestionali significative;
- c) gli ulteriori criteri per l'inserimento dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui al comma 2;
- d) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera a).
- d bis) le misure incentivanti e sanzionatorie in relazione alle condizioni strutturali di cui al comma 2.

Pertanto, la disposizione contenuta nella legge collegata regionale per il 2018 prevede una fase sperimentale per il primo triennio con successiva definizione delle misure premiali e sanzionatorie in esito alla sperimentazione.

Il comma 21, inserisce, dopo il comma 1 ter dell'articolo 31, della legge regionale 18/2015, il comma 1 quater, che prevede che *“Agli enti locali che inviano i flussi informativi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione corrispondente alla riduzione dello 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale per l'esercizio successivo”*.

Il comma 22, prevede *“In sede di prima applicazione dell'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 18/2015, come inserito dal comma 21, gli enti locali della Regione sono tenuti a inviare in via telematica alla banca dati regionale dedicata i certificati al rendiconto degli esercizi dal 2012 al 2016, entro il 28 febbraio 2018. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente è applicata una sanzione corrispondente alla riduzione dello 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale per l'esercizio 2019”*.

Le disposizioni precedenti, che introducono un regime sanzionatorio a carico degli enti locali in caso di mancato rispetto delle scadenze previste per l'invio dei dati, sono finalizzate a consentire agli uffici regionali competenti di poter disporre di tutte le informazioni necessarie al fine di poter costruire gli indicatori relativi alle condizioni strutturali degli enti locali previste dal Regolamento regionale di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale 18/2015.

Si raccomanda pertanto di **rispettare** la **prima scadenza del 28 febbraio** per l'invio dei dati relativi ai dati dei certificati di conto del bilancio per gli anni dal **2012 al 2016**.

Il Servizio finanza locale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

La struttura competente è la Posizione Organizzativa "Patto di stabilità e indennità amministratori".

Referenti:

- *Alessandra Mossenta (delegato responsabile di PO) – tel. 0432/555139 - e-mail: alessandra.mossenta@regione.fvg.it;*
- *Carla Lizzi – tel. 0432/555516; carla.lizzi@regione.fvg.it;*
- *Donatella Minisini – tel. 0432/555595; donatella.minisini@regione.fvg.it;*
- *Francesca Morassi –tel.. 0432/555927; francesca.morassi@regione.fvg.it;*
- *Rolando Tulisso – tel.: 0432/555928; rolando.tulisso@regione.fvg.it.*

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
Salvatore Campo

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell'amministrazione digitale)*